

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAULO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA SERENA CAMBOA

Seduta del 23/04/2020

FATTO

La ricorrente, premesso di essere titolare, unitamente alternativamente ad altri tre cointestatari, di tre buoni postali fruttiferi appartenenti alla serie "Q/P", sottoscritti in data 21/07/1987 per il valore nominale di Lire 250.000 ciascuno, contesta la mancata applicazione da parte del resistente delle condizioni contenute sul retro dei buoni dal 21° al 30° anno, e chiede la determinazione degli importi dovuti conformemente a quanto previsto sui buoni per i primi venti anni di detenzione e per il periodo dal 20° al 30° anno la liquidazione delle somme originariamente previste, pari a Lire 64.537 per ogni buono per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione.

L'intermediario resistente, nelle proprie controdeduzioni, evidenzia che: i buoni in lite sono costituiti, come stabilito dagli artt. 4 e 5 del D.M. 13.06.1986, dal cartaceo della precedente serie su cui sono stati apposti, sul fronte, il timbro recante la lettera corretta di appartenenza della serie "Q/P" e, sul retro, il timbro dei nuovi tassi di interesse applicati, corrispondenti alla serie "Q/P", come previsti dalle tabelle allegate al D.M.; il rendimento relativo alla serie di appartenenza è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) e un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto; i timbri



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

di Serie "Q/P" sono stati apposti in modo conforme a quanto disposto dal D.M., modificando i tassi indicati dal testo originario; il D.M. stabilisce che i buoni recanti i predetti timbri sono soggetti alle condizioni economiche previste per la Serie "Q"; il contenuto del D.M. era conosciuto, o avrebbe dovuto esserlo, da parte dei sottoscrittori; l'importo rimborsabile è stato quantificato in conformità alle previsioni sopra esposte. Conclude pertanto per il rigetto del ricorso.

La ricorrente vi replica insistendo nella richiesta ed osservando che: la data di emissione è successiva a quella di entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 (1° luglio 1986); la stampigliatura originaria posta sul retro prevede un regime di rimborso più favorevole rispetto a quello stabilito dal citato D.M.; con il timbro sovrapposto alla tabella originaria, mediante il quale è stato recepito il D.M., sono stati indicati i nuovi tassi di interesse fino al 20° anno, mentre, per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, non sono state modificate le condizioni di rendimento originariamente previste che continueranno pertanto a trovare applicazione limitatamente al periodo suddetto; al momento della sottoscrizione non è stato consegnato alcun prospetto informativo né comunicato nulla al riguardo.

DIRITTO

Dall'esame della documentazione in atti emerge che: i buoni sono stati emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 (1° luglio 1986); sul fronte dei buoni è apposta l'indicazione originaria della serie "P" ed aggiunto il timbro recante la serie corretta "Q/P"; sul retro compare la stampigliatura originaria facente riferimento ai rendimenti previsti per la serie "P" fino al 30° anno, e un timbro, sovrapposto alla preesistente griglia, che riporta i nuovi rendimenti previsti per la serie "Q" solo fino al 20° anno; per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno non sono state modificate le condizioni di rendimento originariamente previste.

Premesso che deve ritenersi valida la modifica dei tassi fino al 20° anno (compreso) poiché regolarmente stampigliata sul titolo, per gli interessi da applicare al periodo compreso fra il 21° ed il 30° anno, in mancanza di indicazione sul titolo della modifica dei tassi rispetto alla stampa originaria, si osserva quanto segue.

In adesione all'orientamento della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite (CC, SSUU, 15/06/2007, n. 13979), secondo il quale *"Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali – destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori – che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono"*, il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro, già con le decisioni nn. 5673, 5674, 5675 e 5676 dell'8/11/2013, aveva statuito che: *"Se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono (...) la promissio ingenera un affidamento che merita tutela se non altro con riferimento agli elementi essenziali del contratto su cui si forma il consenso del contraente privato (...) Se in effetti nei rapporti fra le parti (...) le indicazioni contemplate nei singoli titoli possono prevalere su quelle emergenti dal precedente*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

regolamento ministeriale istitutivo della serie di appartenenza, questa soluzione ha motivo di essere estesa all'ipotesi in cui la divergenza concernesse i termini relativi alla fruttuosità e alla riscossione dei titoli, sempreché le indicazioni su di essi riportate, considerate nel loro complesso, fossero sufficientemente univoche dall'aver ragionevolmente ingenerato un affidamento in capo al risparmiatore".

Tornato di recente sull'argomento, il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 6142/2020, ha confermato il principio di diritto per cui nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal Testo Unico approvato con D.P.R. 29/03/1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti, restando ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli.

Pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, devono essere riconosciuti gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti (fino al 20° compreso) i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro del titolo in conformità al D.M. 13/06/1986.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dispone che l'intermediario debba riconoscere al cliente gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro dei titoli in conformità al DM 13 giugno 1986, il tutto nei limiti della domanda.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI